



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



Touring Club Italiano

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 000022

Li: 06.05.2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE E COMMERCIO AMBULANTE.

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 "CuraItalia" - *Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 17 marzo 2020)*;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)*;
- il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 - *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (G.U. Serie Generale n. 94 del 08.04.2020)*;
- il Dpcm 10 aprile 2020 - *Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale*
- il Dpcm 26 aprile 2020- *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n.108 del 27-04-2020)*;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 03.05.2020 – *Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, il quale all'art. 1 comma 1 prevede che: "z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia

nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

VISTO l'art. 4 lett. b dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale che prevede l'apertura dei mercati scoperti *“purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:*

- i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;*
- ii. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;*
- iii. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;*
- iv. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall'area stessa;*
- v. l'accesso all'area di mercato e l'uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;*
- vi. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;*
- vii. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;*
- viii. presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita.”*

RILEVATO che l'ubicazione e le condizioni strutturali ed organizzative del mercato settimanale del Comune di Palena non consentono di rispettare le misure minime stabilite con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 54/2020 ed in particolare la misure di cui alle lett. ii), iv), v) e vii).

RILEVATO, pertanto, possibile garantire il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramenti.

RILEVATO che sul territorio del Comune di Palena ad oggi sono stati accertati n. 3 casi di positività al virus COVID-19.



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



Touring Club Italiano

RITENUTO conseguentemente necessario ed urgente attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica.

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

RITENUTO di dover adottare ogni misura a tutela della popolazione del proprio comune e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al DPCM 26. 04.2020 con particolare riguardo all'articolo 1 in materia di misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19" di dover disporre la sospensione del mercato settimanale all'aperto e del commercio ambulante sul territorio comunale.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, in relazione a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020,

ORDINA

E' sospeso, **con effetto immediato e fino a revoca**, il mercato settimanale all'aperto e l'attività di commercio ambulante sul territorio comunale.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

- la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a: Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, Regione Abruzzo, Comando Stazione Carabinieri di Palena e Ufficio di Polizia Locale.
- la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

IL SINDACO
F.to Claudio D'Emilio